



CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **215**

Oggetto: Gestione dell'Asilo Nido tramite la "Beinasco Servizi s.r.l.". Approvazione Contratto di Servizio.

Anno duemiladieci, mese di **ottobre**

Giorno **cinque** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO - Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Carla DE STEFANI

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

P
A
P
A
P
P
A
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Deliberazione di G. C. n. 215 del 5.10.2010

OGGETTO: Gestione dell'Asilo Nido tramite la "Beinasco Servizi S.r.l.". Approvazione Contratto di Servizio.

IL SINDACO

RELAZIONE CHE:

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18.7.2002 è stata disposta la partecipazione di questo Comune alla società Beinasco Servizi S.r.l. ed è stato deliberato l'affidamento alla stessa della gestione dei servizi Refezione Scolastica e Asilo Nido;
2. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 22.8.2002, sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal consiglio comunale, sono stati approvati gli atti necessari per l'affidamento alla "Beinasco Servizi S.r.l." della gestione dei servizi di mensa scolastica e asilo nido, in particolare il contratto di servizio per la durata di due anni a far data dal 1° settembre 2002, assegnando nel contempo in comando funzionale alla società partecipata i dipendenti comunali coinvolti nella gestione dei predetti servizi;
3. Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 146 del 16.07.2004, n. 130 del 27.07.2005, n. 131 del 12.07.2006, n. 83 del 05/06/07 e n. 174 del 9.9.2009, in attesa della definizione di eventuali nuove modalità di gestione dei servizi mensa scolastica e asilo nido da svolgere con il coinvolgimento dei comuni limitrofi di Rivalta, Orbassano, Bruino e None, l'affidamento alla "Beinasco Servizi S.r.l." dei medesimi servizi era stato prorogato fino al 31/07/2010;
4. Ravvisata l'opportunità, in attesa che la regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14 comma 30 della L. 30/07/2010 n. 122, individui la dimensione territoriale omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 21 comma 3 della L. 5 maggio 2009 n. 42, di proseguire la gestione esternalizzata del servizio di asilo nido in capo ad apposito ramo aziendale della partecipata Beinasco Servizi s.r.l.;
5. Ritenuto invece opportuno, per quanto attiene alla gestione del servizio mensa, procedere con la gestione in appalto affidata dal Comune, non avendo la società valutato ancora maturi i tempi per investimenti consistenti in termini finanziari ed organizzativi necessari per l'attivazione della gestione diretta anche sul territorio comunale di Piovascote;
6. Considerato inoltre che l'art. 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010 stabilisce al comma 32 che:
"Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.... Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.";
7. Per quanto sopra occorre adottare atto di indirizzo alla Beinasco Servizi s.r.l. per confermare la prosecuzione dell'organizzazione e gestione dell'Asilo Nido Comunale, con disciplina di



dettaglio da concordare nello specifico per singolo anno scolastico, significando che dovrà essere attuata mediante unità operativa "Asilo nido di Piossasco" con organizzazione dei fattori produttivi e contabilità analitica distinti da quelli degli altri settori della Società, ciò anche al fine della corretta individuazione di quanto di pertinenza dell'Unità operativa, ivi compreso il personale che, in caso di recesso dalla società non conseguente all'applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010", convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, dovrà far carico al Comune di Piossasco con le modalità e le forme consentite dalle norme di Legge.

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI:

1. Di procedere, per le motivazioni di cui in narrativa, alla prosecuzione della gestione dell'Asilo Nido in capo alla Società "Beinasco Servizi s.r.l." rendendo atto che le modalità gestionali ed operative trovano compiuta disciplina nel contratto di servizio disciplinante i rapporti tra le parti e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la gestione dovrà essere attuata mediante unità operativa "Asilo nido di Piossasco" con organizzazione dei fattori produttivi e contabilità analitica distinti da quelli degli altri settori della Società, ciò anche al fine della corretta individuazione di quanto di pertinenza dell'unità operativa, ivi compreso il personale, di cui, in caso di recesso dalla società non conseguente all'applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010", convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il Comune di Piossasco si farà carico con le modalità e forme consentite dalle norme di legge.
3. Di prorogare fino al 15/02/2011, data di scadenza del collocamento in aspettativa per gravi motivi di famiglia, l'assegnazione in comando funzionale alla "Beinasco Servizi S.r.l." della dipendente comunale IOVINE Filomena - educatrice, dando atto che la dipendente comunale per il periodo del comando conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso il comune di Piossasco e le sarà garantito il trattamento accessorio, mentre all'interno della società partecipata manterrà la stessa categoria d'inquadramento, ma non necessariamente le stesse competenze derivanti dal profilo professionale rivestito.
4. Di rendere atto che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro la dipendente Iovine Filomena verrà trasferita, sentite le organizzazioni sindacali, alle dipendenze della società Beinasco Servizi s.r.l. secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 30 della L. 24/12/2007 n. 244.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 32 del citato art. 3 della L. 244/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco;

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

Quindi con successiva votazione, resa in forma palese;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Proponente



CONTRATTO DI SERVIZIO

TITOLO I OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO CONTRATTO

1. Il comune di Piossasco (di seguito chiamato "Comune") affida alla "Beinasco Servizi S.r.l." (di seguito chiamata "Società") la gestione di tutte le attività relative al servizio asilo nido presso l'asilo nido comunale "C. Collodi" (di seguito chiamato "Servizio").
2. Il servizio asilo nido, in particolare, ha ad oggetto:
 - a) il servizio socio educativo rivolto ai bambini da 6 mesi a 3 anni;
 - b) i servizi ausiliari (lavanderia, assistenza al momento del pasto, ecc.);
 - c) la pulizia dei locali.
3. Il servizio di refezione dell'asilo nido, comprensivo delle varie fasi di gestione cucina interna, dell'acquisto delle materie prime, della produzione e distribuzione dei pasti necessari per utenti e personale avente diritto, è fornito direttamente dal Comune tramite la ditta aggiudicataria del servizio di mensa scolastica.
4. La Società s'impegna a gestire i Servizi affidati secondo il progetto di gestione, il Regolamento comunale servizio di asilo nido e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, assicurando i più elevati standards qualitativi.

ARTICOLO 2 – USO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

1. Il Comune concede in comodato d'uso, in stato di regolare funzionamento, fatte salve le riserve formulate dalla Società all'atto di approvazione dell'inventario, gli immobili di via Alfieri 19, utilizzati per lo svolgimento del servizio asilo nido, con le relative attrezzature, impianti e arredi.
2. Al momento della scadenza del presente contratto, i beni di cui al presente articolo dovranno essere restituiti, nella stessa quantità e nello stesso stato in cui sono stati ricevuti, e con tutte le migliorie che vi saranno apportate dalla Società, fatta salva la normale usura e obsolescenza.
3. La Società ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Le attività relative al servizio Asilo Nido saranno fornite dalla Società, nel pieno rispetto dell'allegato regolamento, per un periodo di almeno 44 settimane comprese fra i mesi di settembre e luglio, come da calendario scolastico comunicato dal Comune.
2. L'attività sarà sospesa nel periodo natalizio, nel periodo pasquale e nel mese di agosto.
3. Eventuali aperture straordinarie nei periodi di chiusura saranno concordate di volta in volta con il Comune.
4. La capienza massima dell'asilo nido è di 45 posti bambino, determinata sulla base dei valori standard stabiliti dalla regione Piemonte.
5. La Società svolgerà le attività richieste per il funzionamento del servizio Asilo Nido mediante operatori adeguatamente preparati e qualificati, in possesso dei relativi titoli, garantendo un costante aggiornamento professionale dei medesimi.

ARTICOLO 4 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE

1. La Società s'impegna a non interrompere il servizio se non per sciopero o eventi straordinari che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento degli stessi.
2. In tal caso la Società dovrà darne tempestivo avviso, indicando ove possibile soluzioni alternative.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO EROGATO

1. La Società ha il compito di introitare direttamente le contribuzioni degli utenti per il servizio erogato.
2. L'introito di tale contribuzione costituisce per la Società il corrispettivo per il servizio erogato.
3. Il servizio oggetto del presente contratto è un servizio a domanda individuale per il quale la contribuzione degli utenti, stabilita dal Comune, copre solo parte del costo; fanno fede a tale proposito le norme fissate dal Comune per la determinazione delle quote a carico dell'utenza, che la Società applicherà per la parte di propria competenza.
4. Pertanto, per la parte del costo di gestione del servizio non coperta dalle tariffe, il Comune erogherà alla Società un canone costituito dalla differenza tra le spese e le entrate derivanti dalla contribuzione degli utenti.
5. La Società presenta il progetto di gestione, con le previsioni di bilancio dell'esercizio dell'anno scolastico successivo, entro il 15 luglio; il canone annuo è definito sulla scorta delle contribuzioni degli utenti riferite all'anno scolastico precedente a quello di presentazione del progetto di gestione. Si terrà comunque conto di eventuali aumenti tariffari intervenuti nel frattempo. Eventuali scostamenti dal progetto di gestione, con esclusione degli obblighi da contratto e/o da Legge, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
6. Il canone annuo così definito sarà erogato alla Società in tre rate: il 35% entro il 30 novembre, il 45% entro il 30 aprile ed il restante 20% entro luglio. Prima dell'erogazione delle rate del canone, la Società presenterà una relazione di verifica sull'andamento del servizio organizzativa ed economica.
7. La società presenta, entro il 30 settembre, rendicontazione analitica dell'unità operativa "Asilo Nido Piossasco" riferita all'anno scolastico precedente.
8. L'ammontare derivante da eventuali saldi attivi sarà sottratto dall'importo relativo al canone per l'anno scolastico successivo a quello a cui è riferito il bilancio e recuperato con la prima rata del canone.
9. L'ammontare derivante da eventuali saldi passivi sarà aggiunto all'importo relativo al canone per l'anno scolastico successivo e pagato con la prima rata del canone.

TITOLO II OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

1. La Società, in relazione alla gestione affidata, s'impegna, con oneri a proprio carico, a:
 - a) svolgere il servizio nei limiti e con le modalità di cui al presente contratto di servizio, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario; fornire il servizio con continuità e con i livelli di efficienza e qualità previsti dalla normativa vigente; garantire la presenza necessaria presso la struttura del direttore del ramo aziendale atta ad assicurare un adeguato

- funzionamento del servizio e una adeguata informativa anche amministrativa e contabile agli uffici comunali competenti;
- b) assicurare la migliore conservazione di tutti gli immobili concessi in uso. La Società, anche in funzione del miglioramento della qualità del servizio verso i bambini e gli altri utenti, potrà proporre al Comune interventi di ristrutturazione e miglioria ambientale, edilizia, degli arredi e organizzativa dei locali, in funzione del miglioramento luminoso, acustico, decorativo e relazionale degli stessi;
 - c) destinare alla gestione personale adeguato per quantità e qualità, assicurandone la formazione e l'aggiornamento professionale; in particolare deve costantemente informare e formare il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto e nei relativi allegati per adeguare il servizio agli standards di qualità e di igiene richiesti;
 - d) provvedere alle spese relative allo svolgimento del servizio, così come da articolo 1 del presente contratto;
 - e) provvedere alla rimozione dei rifiuti solidi urbani; provvedere alle spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto;
 - f) fornire ai tecnici incaricati dal Comune e da altri organismi tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti e la relativa documentazione, nonché assicurando la non interferenza del personale della Società nelle procedure di controllo effettuate dagli organi preposti;
 - g) convocare la Commissione Asilo Nido all'avvio del servizio e poi con le scadenze previste dal regolamento comunale per la gestione dell'asilo nido.
 - h) Raccogliere le iscrizioni e formulare la proposta di graduatoria degli iscritti che il Comune approverà.

ARTICOLO 7 – INVENTARIO

1. La Società s'impegna ad eseguire, di concerto con il Comune, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'inventario dei beni mobili e immobili concessi in uso ai sensi dell'articolo 2.


TITOLO III CONTROLLI DI QUALITA' DEI SERVIZI

ARTICOLO 8 – ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. I controlli verranno effettuati dall'ufficio comunale competente e dagli altri organismi istituzionali legittimati al controllo.
2. I tecnici incaricati alla vigilanza dal Comune sono tenuti a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze della Società e a non ostacolare il regolare svolgimento del servizio.

ARTICOLO 9 – DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMUNE

1. E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Società alle prescrizioni contrattuali del presente contratto.
2. La Società è obbligata a fornire ai tecnici della vigilanza e agli altri organismi riconosciuti dal Comune tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ai locali utilizzati per il servizio Asilo Nido fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione di competenza.
3. Il personale della Società non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli organi preposti.



TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10 – APPALTI A TERZI

1. La società ha facoltà di appaltare a terzi lo svolgimento delle attività relative al servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal presente contratto e dai relativi allegati. In ogni caso, la Società concorderà di volta in volta con il Comune la convenienza economica e funzionale dell'affidamento a terzi delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Società resta comunque solidalmente responsabile nei confronti del Comune e dell'utenza dei servizi erogati da terzi.
3. La società potrà proporre, nel rispetto di quanto stabilito dal presente contratto, modifiche nell'organizzazione del servizio nei modi che riterrà più funzionali. Tali scelte saranno vagliate in occasione dell'approvazione del progetto di gestione del servizio.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il diritto alla risoluzione del presente contratto potrà essere esercitata dal Comune in caso di gravi inadempimenti imputabili alla Società nella gestione del servizio.
2. A titolo meramente esemplificativo, potranno costituire motivi di risoluzione dell'affidamento del servizio alla Società i seguenti casi:
 - a) scioglimento della Società, fallimento e altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
 - b) dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'azienda della Società rappresentante la gestione dei "Servizi alla persona", nonché fusioni e incorporazioni in assenza di espressa autorizzazione del Comune;
 - c) gravi, reiterati e qualificati inadempimenti del presente contratto e delle norme di legge che regolano o regoleranno i servizi di pubblica utilità in quanto imputabili alla responsabilità della Società, tali comunque da pregiudicare in modo diffuso e grave la prestazione del servizio.
3. Con esclusione del caso di cui alla lettera a) del comma 2, rispetto al quale il presente articolo s'intende quale clausola risolutiva espressa, il Comune notificherà alla Società una diffida di contestazione dell'inadempimento con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione del servizio in conformità al presente contratto.
4. Verificatasi la risoluzione, il ramo d'azienda della Società rappresentante la gestione dei "Servizi alla persona" dovrà essere ceduto a titolo gratuito al Comune ovvero al diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione dei Servizi medesimi.

ARTICOLO 12 – REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni eventuale modificazione del presente contratto, fatto salvo quanto indicato dall'art. 5 in merito al corrispettivo, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

ARTICOLO 13 – SCADENZA DEL CONTRATTO

1. Alla scadenza del presente contratto la Società assicurerà in ogni caso la continuità nella gestione del servizio, espletandolo nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione per inadempimento, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

IL SEGRETARIO
Cassa di Pinerolo



ARTICOLO 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto è retto dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Pinerolo.

ARTICOLO 15 REGISTRAZIONE DEL CONTRATT

1. Il presente contratto verrà registrato ricorrente il caso d'uso.

ARTICOLO 16 -EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto avrà efficacia dalla sua sottoscrizione.

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) favorevole

Il Responsabile del servizio Corrado Parola

Regolarità contabile (art. 49 comma 1) _____

Il Responsabile di ragioneria _____


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)

Il Responsabile del servizio finanziario _____

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) con decorrenza dal 14 OTT. 2010

Piossasco, li 14 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 14 OTT. 2010 Prot. n. 19607/10

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo


IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data 16 OTT. 2010

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 16 OTT. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]